



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

COMUNE DI ALESSANDRIA
PIAZZA LIBERTA', 1
15121 ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **305/2021**

in data : **20/07/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI ALESSANDRIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 21/07/2021

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

_____ nato a _____ (C.F.: _____), residente in Alessandria, via _____ elettivamente domiciliato presso Aldue Globoconsumatori Onlus (C.F.: 96062000060) con sede in Alessandria, via Cremona n. 6, in proprio

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Calcagni (C.F.: CLCRRT70S18A182X) in forza di procura e delibera di Giunta depositate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "Chiede all'Ill.mo Giudice di Pace di Alessandria, preliminarmente di sospendere l'esecuzione dei verbali indicati in premessa, concorrendo i motivi di cui al comma 3 ter dell'art. 204 bis CdS. 1. In legittimità e nel merito, con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto al D.Lgs 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b, voglia il giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione dei verbali in premessa e degli atti consequenziali, volendomi riconoscere le spese

305/21 sent.
N. G.
N. 1.
N. ep.

sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge”

Conclusioni di parte resistente: “Si insiste per il rigetto del ricorso”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 19.02.2021 [redacted] chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei verbali n. E2392 del 7.12.2020 e n. E31 dell'1.1.2021 elevati dalla Polizia Municipale di Alessandria per la violazione dell'art. 146 comma 3 CdS, accertata mediante apparecchiatura elettronica di rilevamento EnVES EVO MDV 1606 e notificati rispettivamente il 22.1.2021 ed il 9.2.2021.

Il ricorrente, che delegava il dott. Mario Gatto, Presidente dell'Associazione Nazionale Tutela Consumatori “Aldue Globoconsumatori Onlus” alla propria rappresentanza in giudizio, indicava, come motivi di ricorso, la mancata pubblicazione oltre che inesistenza e mancata indicazione nei provvedimenti opposti di alcun decreto di omologazione della apparecchiatura utilizzata per i rilevamenti, l'illegittimità di un accertamento in differita a mezzo apparecchiatura non presidiata e non omologata per il trasferimento dati a distanza, la mancata verifica funzionale e/o taratura dello strumento, l'illegittimità dell'accertamento in quanto effettuato a mezzo apparecchiatura la cui installazione non è stata previamente autorizzata mediante deliberazione di Giunta Comunale.

Il Comune di Alessandria si costituiva mediante deposito in data 2.4.2021 della comparsa di risposta unitamente a fascicolo documenti, in cui contestava interamente le deduzioni in fatto ed in diritto di parte ricorrente.



Alla prima udienza del 22.4.2021 il dott. Gatto per parte ricorrente depositava dichiarazione del 20.02.2021 del Comandante della Polizia Municipale nella quale si dà atto, in risposta a richiesta di accesso agli atti per quanto concerne l'installazione dell'impianto semaforico de quo, della inesistenza di tale atto, oltre a determinazione n. 5 del 19.11.2020 del Segretario del Comune di Bosco Marengo, e deliberazione della Giunta Comunale di Torino dell'8.11.2019; l'avv. Calcagni per il Comune depositava precedenti giurisprudenziali indicanti la competenza dei Dirigenti Comunali per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 CdS.

Il procedimento era rinviato per discussione alla udienza del 25.5.2021, ed in tale data, ritenuto il ricorso fondato, lo stesso veniva accolto.

Per quanto concerne la dedotta causa di nullità dell'accertamento per mancata autorizzazione alla installazione dell'impianto semaforico de quo mediante apposita delibera della Giunta Comunale, il motivo deve ritenersi fondato ed assorbente.

Preliminarmente si osserva che manca, in quanto non è stato prodotto dal Comune resistente, attore sostanziale nel giudizio di opposizione in quanto onerato della prova della legittimità del proprio operato (fra le tante Cass. Civ. sentenza 5095/1999), l'assenza di una Delibera di Giunta o una Determina Dirigenziale (secondo quanto ritenuto dalla difesa della resistente) facente specifico riferimento alla installazione del sistema di rilevazione del transito con semaforo rosso alla intersezione Spalto Gamondio/via Don Luigi Orione dove sono state accertate le infrazioni oggetto di impugnazione.

Sul punto si legge nella comparsa del Comune che spetta alla Giunta dare un indirizzo (ritenuto peraltro "del tutto inutile perché è già nei compiti di un organo di polizia accertare e sanzionare le violazioni al cds"), mentre "poi il dirigente con il suo PEG - Piano Economico di Gestione- agisce come crede per ossequiare tale indirizzo", in quanto "tutti gli atti gestionali non sono più di competenza degli organi politici ma dei



Dirigenti, lo dice espressamente la legge – art. 107 TUEL". A tale proposito il Comune produceva sentenza n. 992/2020 della terza sezione del Tribunale di Torino pubblicata il 20.02.2020.

In tale pronuncia, dopo un *excursus* della normativa applicabile al caso di specie, analogo a quello trattato nel presente giudizio (ovvero l'art. 201 comma 1 bis lett. g-bis CdS, art. 201 comma 1 quater CdS, art. 5 CdS, art. 7 comma 1 lett c) CdS, ed in particolare sul punto specifico l'art. 107 TUEL il cui 2° comma prevede che *"Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108"*, ed al 5° comma *"A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti..."*) si riteneva che *"la installazione in un centro urbano di rilevatori a distanza dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo a luce rossa trova fondamento normativo nell'art. 201 comma 1 bis lett. g bis CdS ed è decisa dall'ente proprietario in persona dell'organo competente individuato ex art. 107/2-5 TURL nel dirigente amministrativo come confermato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con circolare prot. 16742 del 22.2.2010 la quale ha ribadito che la regolamentazione della circolazione su strada spetta innanzitutto e come regola generale al dirigente competente"*.

Tuttavia, la sentenza dà atto che nella determina dirigenziale DS10 n.1099 del 13.7.2016, con cui si esprimeva parere favorevole di regolarità tecnica e attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dandosi corso alla procedura di scelta



del contraente per l'acquisizione del sistema di rilevamento automatico, al pari del verbale della deliberazione del 21.7.2016 con cui la Giunta comunale aveva approvato il PEG nella sua versione definitiva, si richiamava la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell'11.1.2016 (la sentenza evidenzia peraltro la mancata produzione in giudizio di tale pregressa delibera di Giunta, della quale è solamente dato presumere l'esistenza in forza dei predetti richiami e della mancata di una specifica contestazione sul punto), la quale pare costituire presupposto di legittimità del procedimento di installazione del sistema di rilevamento in quanto nella stessa, come riportato nella determinazione del Dirigente, *"era stata stanziata una somma destinata al noleggio di strumentazioni per il controllo della circolazione"*. Nella determina dirigenziale si riporta altresì che *"è stato individuato l'impianto semaforico sito in Viale del Castello angolo strada Torino come più a rischio per le conseguenze derivanti da un passaggio con luce rossa"*. Non appare chiaro se tale individuazione sia stata effettuata dal Dirigente, ovvero se, come appare più probabile atteso il tenore letterale, la scelta della intersezione sia stata compiuta dalla Giunta.

Dalla pronuncia richiamata e prodotta dal Comune di Alessandria si possono trarre alcune conclusioni: che il Dirigente, nella adozione del proprio provvedimento invero *"destinato all'avvio della procedura di scelta del contraente"*, aveva specificamente richiamato la delibera di Giunta n. 4 dell'11.1.2016, nella quale verosimilmente era già stato indicato (*"è stato individuato"*) il luogo di collocazione dell'impianto di rilevamento del transito con il semaforo rosso e motivato la scelta di tale installazione, implicitamente riconoscendo la delibera di Giunta quale necessario presupposto della decisione della installazione del sistema di rilevamento semaforico in questione; si evince inoltre, pur se il Giudice del Tribunale dichiara che *"si deve pertanto ritenere che l'adizione del provvedimento rientrasse nelle funzioni devolute al Comandante della Polizia Locale"* che la determina dirigenziale DS10 n. 1099 del 13.6.2016,



richiamando la delibera di Giunta, ha riconosciuto questa ultima come necessario atto di indirizzo e presupposto legittimante la sua adozione.

Nel caso di specie il Comune ha prodotto la Determinazione n. generale 879 del 2.7.2020 di affidamento della fornitura "tramite locazione ... di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche" a firma del proprio Dirigente Comandante Alberto Bassani, la attestazione di copertura finanziaria, la deliberazione della Giunta Comunale n. 280/18090- 473 del 7.11.2019 di adozione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, ma in nessuno di tali documenti viene individuata l'intersezione *de qua* quale luogo ove effettuare la installazione della apparecchiatura di rilevamento semaforico né viene effettuata una motivazione di tale scelta: nella scheda relativa agli acquisti del programma triennale è dato solamente leggere, tra le altre voci, quella dell' *"appalto servizio e manutenzione assistenza sistema rilevazione automatizzata infrazioni semaforiche"*, senza alcuna specificazione di luoghi, tipo di infrazione, motivi discriminanti la scelta della collocazione dell'impianto di rilevamento.

E' da osservare che nella Circolare del 14.5.2008 n. 2941/M del Ministero dell'Interno, richiamato il parere dell'Avvocatura dello Stato in merito al quesito posto dallo stesso Ministero dell'Interno, è riportato: *"La delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di utilizzare ed installare una apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni de quibus- ferma la necessità di specifica omologazione ministeriale del modello della medesima, idonea ad essere impiegata in assenza di agenti di polizia stradale- deve essere, secondo i principi generali, motivata con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti. Tale delibera, al pari di ogni atto amministrativo, è suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere: così come compete al Giudice, investito dell'eventuale*



opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione, il riscontro se le modalità in cui sia avvenuta l'installazione ed operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscono in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata".

Non sono stati prodotti in giudizio documenti tecnici redatti prima della installazione dell'impianto e dai quali sia possibile evincere le ragioni della scelta operata dal Comune di Alessandria, in relazione alle esigenze della circolazione, della sicurezza del traffico e degli utenti, **né una delibera di Giunta comunale facente espresso riferimento alla installazione del sistema di rilevamento di cui si occupa il presente giudizio.**

Ad avviso del giudicante tale delibera sarebbe necessaria in quanto la decisione necessariamente motivata (motivazione che come visto deve comprendere la individuazione del luogo e delle ragioni di tale individuazione), di installare un impianto di rilevamento di infrazioni, con la approvazione della relativa spesa, non costituisce espressione di attività esecutiva e gestionale, ma di una scelta politico amministrativa, assegnandosi in caso contrario al Dirigente un ambito di discrezionalità che non gli appartiene.

Recita il primo comma dell'art. 107 TUEL: *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*.

In una situazione analoga a quella di cui al presente giudizio il Comune di Bosco Marengo, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, ha deciso di annullare in autotutela i verbali elevati in assenza di provvedimento della Giunta



comunale espressiva della volontà di accrescere i controlli relativi alla prevenzione e alla sicurezza urbana e di conseguenza della volontà di installare il dispositivo di rilevamento, ritenendo, si reputa correttamente, che *“la presenza dell’atto amministrativo istitutivo dell’impianto semaforico dotato di rilevazione automatica costituisce un principio legato alla legittimità e alla trasparenza dell’attività che, se non deliberata dall’organo competente a decidere la sua installazione, rimane sfornita della sua legittimazione”*.

Vari i conformi precedenti giurisprudenziali di merito in materia (Giudice di Pace di Ivrea sentenze del 24.9.2020 e del 15.01.2021; Giudice di Pace di Torino sentenze n. 365/2021, n. 1376/2021; sentenza Tribunale Torino 02.12.2020; Giudice di Pace di Alessandria nn. 427, 428 e 429 del 2020).

La sentenza della Cassazione n. 21847/2005, presa a spunto da alcune pronunce successive di merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione soccombente in quanto questa non ha censurato sub specie di vizio di motivazione la questione oggetto dell’apprezzamento di fatto del GdP secondo il quale *“Il provvedimento autorizzatorio della installazione dell’impianto semaforico ... non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta dall’Amministrazione resistente”*, limitandosi a fornire una prospettazione di segno contrario.

La condanna al pagamento degli esposti di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l’art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i verbali opposti.

Pone a carico del Comune resistente (Polizia Municipale) gli esposti di lite pari ad € 43.00.

Alessandria, 25/5/2021.

Deposito in cancelleria oggi
Alessandria Il, 20 LUG 2021

IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Beatrice Castri)



Il Giudice di Pace
DOTTORssa CINZIA DETTORI